

COMUNE DI FORMELLO

PROVINCIA DI ROMA

Codice Fiscale 80210670586

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 22.12.2008

Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 dell'11.02.2014

INDICE

TITOLO I – FINALITA'

Art. 1 – Finalità e criteri generali

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Art. 2 – Destinatari e bacini di utenza

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Art. 3 – Organizzazione

Art. 4 – Calendario e orari

Art. 5 – Piano annuale

Art. 6 – Modalità organizzative e criteri di priorità

Art. 7 - Accompagnamento

Art. 8 - Sicurezza e responsabilità

TITOLO IV – ISCRIZIONI

Art. 9 – Iscrizioni e accesso al servizio

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE/FAMIGLIE

Art. 10 – Sottoscrizione del regolamento

Art. 11 – Comunicazioni Comune/Famiglie

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE /ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 12 – Comunicazioni Comune/Istituzioni Scolastiche

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Art. 13 – Comportamento a bordo

Art. 14 – Sanzioni

TITOLO VIII – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 15 – Tariffe

Art. 16 – Esoneri

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Art. 17 – Servizi gratuiti

Art. 18 – Modalità di fruizione per le uscite didattiche, culturali e sportive

TITOLO I – FINALITA’

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e agevola l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità, economicità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI

Articolo 2 – Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado residenti nel Comune di Formello.
2. Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado potranno usufruire del servizio a condizione che la zona di residenza non sia servita dal trasporto pubblico urbano in orario compatibile con quello scolastico.
3. Potranno essere ammessi al servizio anche i non residenti, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
4. Il servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado residenti nel Comune di Formello, che non necessitino di un particolare accompagnamento.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE

Articolo 3 – Organizzazione

1. Il Comune per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente, anche con affidamenti, in tutto o in parte, a soggetti esterni.
2. Potranno inoltre essere affidati a terzi il servizio di riscossione della tariffa dovuta dagli utenti e ogni altro servizio connesso al trasporto scolastico.

Articolo 4 – Calendario e orari

1. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dall’Istituzione scolastica, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano.

2. Non è, viceversa, assicurato in caso di uscite o entrate scolastiche intermedie per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero per motivi straordinari o urgenti (ad es. eventi calamitosi, improvvise e abbondanti nevicate, etc.).

Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

Articolo 5 – Piano annuale

1. L'Ufficio comunale competente predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1, e potrà essere modificato solo nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio.
3. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private, o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
5. In via eccezionale, potrà essere previsto l'accesso in complessi residenziali privati a condizione di una motivata necessità di un congruo numero di utenti, previa autorizzazione dell'amministrazione condominiale, nel rispetto dei criteri e delle finalità di cui all'art. 1.

Articolo 6 – Modalità organizzative e criteri di priorità

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto tramite punti fissi di raccolta collocati nel centro urbano e nelle zone a più elevata densità abitativa, nonché attraverso punti sussidiari nelle zone periferiche che vengono definiti ogni anno secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Nell'accettazione delle domande di accesso al servizio, si terrà conto dei seguenti criteri generali di priorità:
 - alunni frequentanti scuole di grado inferiore;
 - distanza abitazione-sede scolastica, a partire da 1 Km;
 - entrambi i genitori con attività lavorativa fuori dall'area urbana;
 - grado di bisogno effettivo del servizio.

Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche i residenti a distanze inferiori al chilometro, compatibilmente con le disponibilità dei posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.

Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 metri.

Articolo 7 – Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia, ex art. 2 D.M. 31.01.1997, ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri, etc.); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

Articolo 8 – Sicurezza e responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola, con la presa in carico da parte del personale di custodia, e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
Per la sola scuola secondaria di I grado, in considerazione della maggiore maturità ed autonomia degli alunni, in caso di arrivo anticipato e partenza posticipata dello scuolabus rispetto l'orario di entrata ed uscita dalla scuola, non viene necessariamente garantita la presenza di personale di vigilanza
Con la sottoscrizione della domanda, il genitore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la modalità di svolgimento del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da tale organizzazione.
4. La responsabilità dell'autista e/o dell'accompagnatore è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a loro carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
I genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per accogliere il proprio figlio; se impossibilitati, devono espressamente delegare altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata, l'alunno sarà condotto alla scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso il

Comando di Polizia Municipale. Ripetute inadempienze in tal senso potranno determinare l'interruzione del servizio nei confronti dell'iscritto.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Nel caso di alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, ovvero le classi quarte e quinte della scuola primaria, la famiglia può autorizzare gli addetti al trasporto a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente presso l'abitazione.

TITOLO IV – ISCRIZIONI

Articolo 9 – Iscrizioni e accesso al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'Ufficio Scuola comunale e comunque non oltre il 15 LUGLIO di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio Scuola del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. L'iscrizione al servizio obbliga le famiglie al pagamento dell'intera tariffa annuale.
4. Riduzioni di pagamento sono previste solo in caso di rinuncia al servizio per i seguenti motivi: disdetta comunicata entro il mese di settembre, gravi e certificati motivi di famiglia e/o salute, quali decesso di un genitore (o facente funzioni), ricoveri o degenze domiciliari documentate superiori a giorni 45, trasferimenti di residenza documentati.
5. La sospensione temporanea del servizio non dà diritto a riduzioni della tariffa annuale.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE/FAMIGLIE

Articolo 10 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio Scuola comunale e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Articolo 11 – Comunicazioni Comune/Famiglie

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio comunale, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE/ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 12 – Comunicazioni Comune/Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con l'Istituzione Scolastica per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il 15 GIUGNO di ogni anno l'Istituzione Scolastica fornisce le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di apertura e chiusura dei vari plessi scolastici.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 13 – Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e il personale viaggiante, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore, se presente.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Articolo 14 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista e/o dall'accompagnatore non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione e/o espulsione dal servizio in caso di recidiva.La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro a causa di situazioni di indisciplina. Eventuali ritardi derivanti da quanto sopra non potranno essere contestati al trasportatore.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 15 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata annualmente dal Comune.
2. La tariffa è unica e comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici. Detta tariffa è intesa quale importo annuale dovuto per la fruizione del servizio e, al fine di facilitarne il pagamento, può essere corrisposta in tre rate anticipate di pari importo.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 14.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere mostrato a richiesta del personale viaggiante.
6. Gli iscritti al servizio sprovvisti del tesserino di iscrizione saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino il giorno successivo. In caso di reiterata inosservanza si provvederà a contattare le famiglie.

Articolo 16 – Esoneri

Possono essere esonerati dal pagamento totale o parziale della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di grave disagio economico e sociale, previa presentazione di specifica domanda corredata dalla attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed in base a specifica relazione dell'assistente sociale, nelle modalità e termini stabiliti dall'Ufficio comunale.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 17 – Servizi gratuiti

Il servizio di trasporto scolastico include i servizi per il raggiungimento di palestre, laboratori didattici ed eventuali sedi distaccate, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie necessarie. A tal fine l'Istituzione Scolastica dovrà, all'inizio di ogni anno scolastico, presentare apposita richiesta all'Ufficio comunale, completa del piano degli interventi.

Articolo 18 – Servizi aggiuntivi

1. Il servizio di trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi, la partecipazione alle uscite didattiche, culturali e sportive realizzate o patrocinate dal Comune, da altri Enti, dall'Istituzione Scolastica e da Associazioni regolarmente costituite operanti sul territorio, secondo una predisposta programmazione annuale.
2. Per la realizzazione di quanto sopra, i mezzi saranno disponibili al di fuori degli orari stabiliti nel piano annuale di trasporto scolastico dietro corresponsione di un rimborso spese determinato in relazione ai tempi di fruizione e al chilometraggio previsto.
3. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Scuola comunale, almeno 15 giorni prima della data programmata per l'uscita, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione, etc.) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
4. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.
5. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.
6. I mezzi ed il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere utilizzati anche a supporto di attività estive rivolte ai minori delle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, organizzate o patrocinate dal Comune, da altri Enti, dall'Istituzione Scolastica e da Associazioni regolarmente costituite operanti sul territorio.